



SEGRETARIO GENERALE

UFFICIO RAPPRESENTANTE UNICO E RICOSTRUZIONE, CONFERENZE DI SERVIZI

Ai Comuni della Regione Lazio

Responsabili degli Sportelli Unici per le Attività produttive, degli Uffici tecnici e dei Settori Lavori Pubblici

e p.c. **Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica**

Il Direttore

Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale

Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata: Province FR – LT – RI – VT

Area Valutazione Ambientale Strategica

Direzione regionale Politiche ambientali e Ciclo dei Rifiuti

Area Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto: chiarimenti in merito al rapporto tra procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e conferenze di servizi decisorie relativi a progetti in variante allo strumento urbanistico

Con riferimento alle conferenze di servizi decisorie relativi a progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante allo strumento urbanistico (ad es. art. 8 del d.P.R. 160/2010 “progetto di impianto produttivo in variante allo strumento urbanistico”, art. 19 del d.P.R. 327/2001 “progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche”, art. 34 del d.lgs. 267/2000 “accordo di programma per opera in variante allo strumento urbanistico”), si rende necessario evidenziare il carattere prodromico delle procedure di valutazione ambientale strategica rispetto all’indizione della conferenza di servizi decisoria e chiarire i relativi adempimenti procedurali in capo alle amministrazioni procedenti, così come concordato con la Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica.

È opportuno innanzi tutto sottolineare che la VAS è un *processo* finalizzato ad assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile ed ha per oggetto piani e programmi o modifiche ad essi, mentre nella conferenza di servizi l’oggetto della decisione è l’approvazione di opere o interventi.

Pertanto il processo di VAS non può essere ricondotto all’interno del modulo procedimentale della conferenza, né ad esso può applicarsi l’assenso senza condizioni di cui all’art. 14ter co. 7 della L. 241/1990, in quanto tale procedimento deve concludersi con l’adozione di un provvedimento espresso, in base a disposizioni del diritto dell’Unione Europea.

Ne deriva che in caso di progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante allo strumento urbanistico, ovvero progetti che comportano modifiche a piani e programmi, tali modifiche di carattere pianificatorio devono adempiere, in via preliminare e prodromica, agli obblighi in materia di VAS, al fine di verificare se possano avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Solamente una volta espletate le procedure di valutazione ambientale strategica, l'amministrazione procedente potrà indire la conferenza di servizi decisoria finalizzata all'approvazione dell'opera o intervento.

Una conferenza di servizi decisoria indetta su un progetto in variante allo strumento urbanistico, le cui modifiche al piano non siano state precedentemente valutate in sede di VAS, laddove prevista, sarà ritenuta improcedibile.

Si ricorda a tal proposito che ai sensi dell'art. 11 co. 5 del d.lgs. 152/2006 *"I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

Restano fermi i casi di esclusione da VAS di cui all'art. 6 co. 12 del d.lgs. 152/2006 (*"Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere"*), che, ai sensi della DGR n. 169/2010 *"Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS"*, devono essere sempre comunicati dall'Autorità Procedente all'Autorità Competente in materia di VAS (Area Valutazione Ambientale Strategica della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica).

Pertanto, una conferenza di servizi decisoria indetta su un progetto in variante allo strumento urbanistico, seppur rientrante nei casi esclusi dalla procedura di VAS, sarà ritenuta improcedibile qualora l'esclusione non sia stata precedentemente comunicata all'Autorità Competente in materia di VAS.

Per i progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante allo strumento urbanistico, da sottoporre alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA o a Valutazione di Impatto Ambientale, si rimanda a quanto disciplinato nella DGR n. 132/2018 *"Disposizioni Operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale"*.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Luca Ferrara



IL SEGRETARIO GENERALE
Andrea Tardiola

